

# **STATUTO DEL CONSORZIO CASA PER ANZIANI DEI COMUNI DI COMANO, CUREGLIA, PORZA, SAVOSA E VEZIA (CCA-CCPSV)**

## **CAPO I - GENERALITÀ**

### **Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione *Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCPSV)* è costituito, tra i Comuni di Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri e lo notifica all'Autorità cantonale di vigilanza.

### **Art. 2 Scopo**

Il Consorzio ha per scopo la costruzione e la gestione di una Casa per anziani destinata prioritariamente agli anziani residenti nei Comuni consorziati. Il Consorzio può assumere e svolgere altre attività a favore della popolazione anziana o di altre fasce di popolazione con bisogni analoghi. L'attività del Consorzio si svolge secondo le disposizioni di legge stabilite dalla Confederazione e dal Cantone in materia. Il Consorzio può delegare in tutto o in parte le sue attività a terzi che garantiscano le medesime condizioni di esercizio cui deve sottostare il Consorzio medesimo.

Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini residenti nei Comuni consorziati.

### **Art. 3 Sede**

La sede del Consorzio è a Comano.

### **Art. 4 Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

## CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

### Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile;
- la Delegazione consortile;
- l'Organo di controllo esterno.

### 1. Consiglio consortile

#### Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati per una durata quadriennale dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

#### Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione (commutazione d'uso e di godimento) dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri della Delegazione consortile e le disposizioni per la gestione del personale alle dipendenze del Consorzio;
- j) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

**Art. 8 Seduta costitutiva**

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca la seduta costitutiva.

**Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per oggetto di CHF 25'000.00.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa corrente per spese non preventivate è di CHF 50'000.00.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

**Art. 10 Funzionamento**

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

**Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi**

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

**Art. 12 Diritto di voto**

Il diritto di voto dei delegati comunali è stabilito secondo la legge, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione residente permanente di fine anno pubblicata sull'Annuario statistico ticinese, in ragione di un voto ogni 300 abitanti o frazione equivalente o superiore a 151 abitanti. Per i Comuni che partecipano solo parzialmente al Consorzio, la popolazione residente permanente verrà considerata proporzionalmente all'interessenza.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti. In tal caso i voti eccedenti sono decurtati.

### **Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti e preventivi definitivi nonché piani di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

### **Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti**

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

### **Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

## **2. Delegazione consortile**

### **Art. 16 Composizione**

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Ogni Comune fondatore del Consorzio ha diritto ad un delegato, riservato il rispetto delle disposizioni di legge.

### **Art. 17 Nomina della Delegazione**

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

### **Art. 18 Presidente**

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

### **Art. 19 Competenze**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa assume, rispettivamente sorveglia la corretta applicazione delle competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

## **Art. 20 Funzionamento**

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

## **CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO**

### **Art. 21 Tenuta dei conti**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

### **Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno**

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

### **Art. 23 Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

### **Art. 24 Conti consuntivi**

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

#### **Art. 25 Piano finanziario**

La Delegazione consortile presenta una valutazione di sostenibilità finanziaria e un piano di ammortamento unitamente ai progetti di investimento che superano l'ammontare di CHF 500'000.00. Ne invia preventivamente una copia ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso il progetto di investimento.

### **CAPO IV - FINANZIAMENTO**

#### **Art. 26 Quote di partecipazione**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante il ricavato da mandati di prestazione, sussidi correnti, rette degli ospiti, prestazioni assicurative e quote di partecipazione versate dai Comuni consorziati su richiesta della Delegazione.

Le chiavi di riparto vengono calcolate ogni anno nell'ambito dell'allestimento del preventivo. Esse fanno stato anche per il calcolo del riparto inerente al consuntivo del medesimo anno.

##### A. Spese di investimento

I Comuni partecipano alle spese di investimento del Consorzio in base ad una chiave di riparto che considera due categorie di parametri:

- a) Parametro relativo alla popolazione, con un peso totale del 50%:
  - popolazione residente permanente
  
- b) Parametri relativi alla forza finanziaria con un peso del 50%:
  - indice di forza finanziaria (IFF), moltiplicato per
  - popolazione residente permanente

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Indice di forza finanziaria:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Fonte dei dati: | Sezione degli enti locali                               |
| Valutazione:    | proporzionalmente alla popolazione residente permanente |
| Anno:           | ultimi dati disponibili                                 |

2. Popolazione residente permanente:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali  
Valutazione: abitanti per Comune  
Anno: ultimi dati disponibili

La chiave di riparto per le opere di investimento viene calcolata una sola volta per ogni investimento e viene applicata per tutti i costi imputabili all'investimento. La data determinante è quella dell'anno dell'approvazione del messaggio relativo alla richiesta di credito da parte del Consiglio consortile.

Durante il periodo di costruzione i Comuni si assumono gli interessi e le spese bancarie del conto di costruzione in base alla ripartizione sopra descritta. Tale riparto avverrà una volta all'anno.

B. Spese di gestione

I Comuni partecipano alle spese di gestione del Consorzio (spese residue non coperte dai mandati di prestazione, dai sussidi e da altre entrate) in base ad una chiave di riparto che considera due categorie di parametri:

- a) Parametro relativo all'occupazione, con un peso totale del 50%:
  - occupazione di domiciliati comunali per rapporto al totale delle giornate di occupazione dei domiciliati di tutti i Comuni consorziati
- b) Parametri relativi alla forza finanziaria con un peso del 50%:
  - indice di forza finanziaria (IFF), moltiplicato per
  - popolazione residente permanente

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Giornate di occupazione:

Fonte dei dati: Amministrazione della Casa anziani / dati per statistica DSS  
Valutazione: quota delle giornate dei domiciliati di un Comune sul totale delle giornate dei domiciliati di tutti i Comuni consorziati  
Anno: anno di esercizio

2. Indice di forza finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali  
Valutazione: proporzionalmente alla popolazione residente permanente  
Anno: ultimi dati disponibili



3. Popolazione residente permanente:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali  
Valutazione: abitanti per Comune  
Anno: ultimi dati disponibili

## **CAPO V – NORME VARIE**

### **Art. 27 Segretario consortile e dipendenti**

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili è applicabile l'apposito Regolamento organico e, quale diritto sussidiario, i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC).

### **Art. 28 Diritto di firma**

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

### **Art. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e di conguaglio delle spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

E' riservato il diritto di ricupera della proprietà del terreno sede della casa per anziani a favore del Comune che ha originariamente ceduto il terreno stesso al Consorzio.

### **Art. 30 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali (risoluzione n. 771 RE 11931 del 25 maggio 2012).